



Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: *Ordinanza, ex artt. 50 e 54 TUEL, per l'introduzione di misure tese a consentire somministrazione e consumazione di alimenti e bevande esclusivamente al tavolo, presso gli esercizi di ristorazione, somministrazione e similari situati in determinate strade e/o piazze del centro urbano, emanata al fine di evitare situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico locale con conseguente minaccia all'integrità fisica della popolazione. Limitazioni valide nel periodo orario 15.00 – 24.00 dei giorni venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio 2021, nonché, per la sola giornata di domenica 4 luglio 2021, nell'aggiuntivo periodo orario 11.00 – 15.00.*

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è indicata tra le misure per impedire la diffusione del contagio;

Osservato che, soprattutto nella fascia oraria pomeridiana e serale, in alcune zone del territorio comunale, nei siti della così detta "movida", si registrano situazioni di affollamenti, legati anche alla presenza di alcuni pubblici esercizi, con una possibile violazione del distanziamento;

Appurato che dette aree sono attualmente individuate, nella terraferma mestrina, in Riviera XX Settembre e vie limitrofe, Piazzale Donatori di Sangue e Calle Giovanni Legrenzi; in Venezia centro storico, nel Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale, nel Sestiere di San Polo – Campo San Giacomo (in vulgo San Giacometo), Campo della Naranseria, Campo Cesare Battisti (già Bella Vienna) e calli e portici limitrofi, nel Sestiere di Dorsoduro Campo Santa Margherita e calli, ponti e campielli limitrofi;

Osservato ancora che nel Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale, si sono nel recente passato, mesi di febbraio e marzo c.a., registrate situazioni di affollamento dei pubblici esercizi e delle aree esterne contigue anche nella giornata di domenica, **tra le ore 11.00 e le ore 15.00.**

Ritenuto necessario, in tali zone, agire in via maggiormente restrittiva rispetto alle previsioni di cui all'art.1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, rubricato *Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto*, ai fini di ridurre il rischio di contagio e tutelare la salute pubblica;

Rilevato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

Ritenuto, pertanto, di assumere misure preventive atte ad impedire i possibili assembramenti e ad evitare gli eventuali disordini in caso di mera applicazione delle misure repressive per il mancato rispetto della normativa anticovid e della regolamentazione locale in materia di polizia e sicurezza urbana, con particolare riferimento agli articoli 32, commi 1, 2, 3 e 4 e 35 commi 1, 2 e 3 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana;

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Ritenuto, altresì, di trasmettere anticipatamente al Signor Prefetto di Venezia copia del presente provvedimento affinché possa valutare il concorso delle Forze di Polizia dello Stato con la Polizia Locale per la sua applicazione, in ossequio alla normativa di contenimento dell'emergenza pandemica nonché onde prevenire eventuali pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visti:

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52;
- il Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65;
- le Ordinanze del Ministero della Salute del 4 giugno 2021;
- il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia.

ORDINA

in caso di notevole afflusso di persone, tale da pregiudicare la possibilità di garantire il distanziamento interpersonale, nelle seguenti zone del Comune di Venezia:

- 1) Mestre Riviera XX Settembre e vie limitrofe;
- 2) Mestre Piazzale Donatori di Sangue e Calle Giovanni Legrenzi;
- 3) Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale;
- 4) Sestiere di San Polo – Campo San Giacomo (in vulgo San Giacometo), Campo della Naranseria, Campo Cesare Battisti (già Bella Vienna) e calli e portici limitrofi;
- 5) Sestiere di Dorsoduro Campo Santa Margherita e calli, ponti e campielli limitrofi;

tra le ore 15.00 e le ore 24.00 dei giorni venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio 2021, ferma restando la possibilità di somministrazione e consumazione al banco nel rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale di un metro tra cliente e cliente, è consentita, presso gli esercizi di ristorazione, somministrazione e similari, la somministrazione e la consumazione di alimenti e bevande esclusivamente al tavolo.

Stesso obbligo viene ulteriormente imposto, per i locali operanti nel Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale, per la sola giornata di **domenica 4 luglio 2021, nella aggiuntiva fascia oraria 11.00 – 15.00**.

Per la violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti norme di legge.

SI RICORDA INOLTRE

Che, come disposto dal già richiamato articolo 32 del Regolamento di Polizia Sicurezza Urbana: *È vietato consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati...È, altresì, vietato, consumare alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica, terracotta o comunque non mono uso al di fuori degli spazi in concessione quali plateatici ai pubblici*

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

esercizi...È vietato vendere o somministrare per asporto alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo o bicchieri in vetro, così favorendo il consumo sul suolo pubblico....Inoltre alle attività commerciali e agli artigiani è vietato vendere alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo, nonché, dopo le ore 21.00, vendere alcolici di qualsiasi gradazione;

Che, come disposto dal già richiamato articolo 35 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana: È vietata, dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, l'assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici; in assenza di plateatico il divieto si ritiene operante oltre il raggio di metri cinque dal perimetro esterno del locale...È parimenti vietato dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, il trasporto volto alla consumazione in area o spazio pubblico all'uopo non predisposto ovvero senza un giustificato motivo di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione...È, inoltre, vietato, dal lunedì al giovedì dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo ovvero dal venerdì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, organizzare e partecipare a scorribande di due o più persone tra pubblico esercizio e pubblico esercizio, finalizzate al non responsabile festeggiamento, che comporti disturbo della civile convivenza, di eventi o ricorrenze pubbliche o private quali addii al celibato/nubilato, lauree, etc.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Luigi Brugnaro(*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D, Lgs n. 82/2005